



COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2023-78 DATA 10/03/2023

**OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
E DIVIETO DI BIVACCO NELLA ZONA DI SOTTORIPA E AREE LIMITROFE A
TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA.**

10/03/2023	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE
Schema Provvedimento N. 2023-POS-79 del 09/03/2023

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E DIVIETO DI BIVACCO NELLA ZONA DI SOTTORIPA E AREE LIMITROFE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA.

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Antonino Sergio Gambino e dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine, dott.ssa Paola Bordilli,

Premesso che:

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la libera fruizione degli spazi pubblici, anche a tutela dei requisiti di igiene e decoro e il corretto uso dei beni comuni.
- allo scopo di contrastare i gravi episodi di microcriminalità, per lo più connessi a fenomeni aggregativi di persone che, radunandosi, consumano bevande alcoliche, spesso fino all'alterazione psicofisica, così impedendo, con il loro comportamento, la libera e corretta fruizione degli spazi da parte dei cittadini, che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, effettiva e percepita, dei cittadini, si è disposto, con ordinanza n. 390 del 29 dicembre 2022, quanto segue:

1. che ogni giorno, dalle ore **12,00** alle ore **08,00** del giorno successivo, dal 2 gennaio 2023 fino al **2 luglio 2023**, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona di Rivarolo

- *via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al*

civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia

- Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.
- Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.
- Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.

Zona di Sampierdarena

- Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).

Zona Giardini Cavagnaro

- Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.

Zona Sestri Ponente

- Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.

2. che, in tutto il restante territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle ore **00.00** alle ore **08.00**, dal 2 gennaio 2023 fino al **2 luglio 2023**, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Rilevato che:

- all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata ;

il divieto di consumo e di detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione attualmente vige ogni giorno a partire dalle ore 00.00 fino alle 08.00;

- il comportamento, tuttavia, che si intende contrastare ha luogo in tale area già in orari pomeridiani non compresi nell'arco temporale in cui vige il precitato divieto;

- in particolare, a seguito di adeguata istruttoria effettuata dalla Polizia Locale di Genova, è emerso come già dalle ore 12.00 si manifestino fenomeni di degrado, derivanti dalla presenza di numerose persone dedite al consumo di bevande alcoliche, le quali, stazionando spesso anche sedute in zone prospicienti i monumenti ivi presenti, pongono in essere comportamenti, quali risse, stati di ubriachezza manifesta, abbandono al suolo di rifiuti, pervicacemente negativi che interferiscono significativamente con l'ordinata e civile convivenza e il regolare svolgimento della vita e delle attività in suddetta zona a forte vocazione turistica, ingenerando nelle persone ivi transitanti una forte percezione di insicurezza e determinando l'impossibilità di una corretta e civile fruizione di tale zona da parte di cittadini e turisti.

Ritenuto, pertanto, necessario anticipare nella succitata area l'orario di inizio del divieto, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), di consumo e di detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, attualmente imposto a partire dalle ore 00.00 fino alle ore 08.00 del giorno successivo, già dalle ore 12.00.

Ritenuto, altresì, necessario, al fine di evitare i succitati fenomeni aggregativi ed i correlati comportamenti che causano condizioni di degrado e di nocimento alla vivibilità della zona, disporre in tale area il divieto assoluto di stazionare seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uopo predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova.

Dato atto che:

- la responsabilità del procedimento è attribuita allo stesso Direttore del Corpo di Polizia locale, dott. Gianluca Giurato, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, che si renda necessario imporre i precitati divieti fino al **2 luglio 2023**.

Visti:

- l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell'abuso di alcol.

Acquisito il visto di conformità ai sensi dell'Art. 97, c.2, del d.lgs.267/2000;

Dato, altresì, atto

- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e sgg. della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva.

Richiamate le disposizioni statali, del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro nonché del Regolamento di Polizia Annonaria, ed in particolare i divieti di:

- recare molestie o disturbi in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 660 C.P.);
- abbandonare rifiuti quali mozziconi (art. 232 *bis* del D. Lgs. N. 152/2006);
- abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta o gomme da masticare (art. 232 *ter* del D. Lgs. N. 152/2006);
- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);
- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);
- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);
- bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica, nonché di spettacolo/intrattenimento, per la cittadinanza e i turisti nei sottopassi e sovrappassi, e sulla soglia degli altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via, e/o il suolo privato ad uso pubblico (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. E);
- consumare nei luoghi indicati al punto e) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere, esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo, coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. E);
- detenere e consumare su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo (art. 4 comma 2 "Regolamento di Polizia Annonaria").

Richiamata, altresì, l'Ordinanza del Sindaco n. 165 del 18.05.2018 con cui si dispone:

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti con le ordinanze sindacali nn 328/2017, 479/2017,155/2018 nonché con eventuali altri provvedimenti sindacali di limitazione degli orari di apertura di attività commerciali e/o di divieto di assunzione di bevande alcoliche in determinate zone della Città non operano in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;
- Che le modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, sono stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Sviluppo del Commercio e del Corpo di Polizia Municipale, previo parere dell'Assessore al Commercio di concerto con l'Assessore alla Sicurezza, in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

Ritenuto opportuno rammentare che la detenzione di bevande alcoliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana:

ORDINA

che ogni giorno, dalle ore **12,00** alle ore **08,00** del giorno successivo, fino al **2 luglio 2023**, all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata
sia vietato a chiunque:

- 1) in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- 2) stazionare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uopo predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova.

DISPONE

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti al punto 1) della presente ordinanza non operino in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;

- che le modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, siano stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Sviluppo del Commercio e del Corpo di Polizia Locale, previo parere dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine di concerto con l'Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;

- all'atto della contestazione della condotta vietata al punto 1) del dispositivo, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;

- è fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

MANDA

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;

- al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

- ai titolari degli esercizi pubblici e delle attività commerciali che vendono e/o somministrano bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree indicate in parte dispositiva affinché affiggano in modo ben visibile, dall'esterno, l'avviso dei divieti imposti dall'Ordinanza, utilizzando il modello allegato e parte integrante del presente provvedimento;

- alle Associazioni di Categoria del commercio il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso di cui al punto precedente.

Il Sindaco
Marco Bucci



COMUNE DI GENOVA

È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo
fino al 2 luglio 2023

all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata



- in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

- stationare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uso predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.